

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XC.

## SEDUTA DI VENERDÌ 29 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
SANGALLI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Dairago del comune di Arconate in provincia di Milano (1896) . . . . .	915
PRESIDENTE . . . . .	915
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i> . . . . .	915
GIANQUINTO . . . . .	915
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	915
GASPARI ed altri, senatore LEPORE e senatori DE LUCA ed altri Norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 ( <i>Modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i> (353-319-169-B). . . . .	917
PRESIDENTE . . . . .	917, 920, 922
GASPARI, <i>Relatore</i> . . . . .	917, 921
FERRI . . . . .	920
GIANQUINTO . . . . .	921
VIVIANI LUCIANA. . . . .	921
DE FRANCESCO. . . . .	921
DE VITA . . . . .	921
GULLO . . . . .	921
CONCI ELISABETTA . . . . .	921
ZELIOLI LANZINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	922
LUCIFREDI . . . . .	922
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	923

La seduta comincia alle 9,40.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Sangalli: Costituzione in comune autonomo della frazione di Dairago del comune di Arconate, in provincia di Milano. (1896).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Sangalli: « Costituzione in comune autonomo della frazione del comune di Arconate, in provincia di Milano ».

Il relatore, onorevole Sampietro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la frazione di Dairago — che fu sempre autonoma dal 912 al 1176 e ancora dopo la sua distruzione durante la battaglia di Legnano sede del comune — nel 1866 fu aggregata, per particolari interessi dei pochi proprietari latifondisti di quasi tutti i suoi terreni, ad Arconate dal cui centro dista oltre 3 chilometri. Dairago per ragioni di lavoro tende verso i comuni di Busto e Legnano anziché verso Arconate, con la propria organizzazione economica. I servizi sono tutti concentrati in Arconate, mentre Dairago — per il notevole spirito di iniziativa che l'ha dotata dal 1896 di una fiorente cooperativa, che ha spacci di generi alimentari e gestisce

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1957

servizi di trebbiatrici ed altri mezzi meccanici e nella quale sono aggruppati tutti i capi famiglia — ha conservato, per ragioni storiche, il vicariato foraneo al quale appartiene il capoluogo stesso di Arconate.

L'istanza di autonomia di Dairago risale in questi ultimi tempi a prima del 1930 e ancora nel 1917 fu presentata istanza al Ministero che non provvide solo per la nota disposizione di legge (articolo 33 legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383).

La proposta di legge per il distacco — pendente in Senato — decadde per l'anticipato scioglimento del Senato.

L'amministrazione comunale del 1947 e ancora nel 1955 e 1956 ha dato parere unanimemente favorevole riconoscendo che la particolare situazione logistica di Dairago e lo spirito della sua popolazione che sempre ebbe a provvedere a necessità e servizi comuni con propri mezzi volontari, meritano il riconoscimento dell'autonomia e ne stanno a riprova i bilanci degli anni 1955 e 1956.

I pareri delle autorità — riconosciute esatte le affermazioni esposte dal proponente onorevole Sangalli — sono stati e sono favorevoli alla costituzione della frazione di Dairago in comune autonomo.

Solo vi è qualche riserva per eventuali ripercussioni della pressione fiscale per gli abitanti del nuovo comune che nel primo anno di amministrazione avrebbe un passivo di circa 600 mila lire.

Pertanto di fronte alla legittima, regolare e documentata a norma di legge, richiesta della maggioranza dei contribuenti e della popolazione ed ai pareri espressi dalle autorità, il relatore invita i colleghi ad accogliere l'istanza della popolazione di Dairago.

GIANQUINTO. Desidererei sapere il parere del relatore circa la riserva sull'inasprimento della pressione fiscale.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. La popolazione è stata avvertita di questo inasprimento della pressione fiscale, e in una pubblica riunione ha dichiarato di esserne perfettamente cosciente in quanto era al corrente dello stesso bilancio di previsione della frazione di Dairago e di accettare la situazione dato che riteneva di poter fare fronte alle maggiori spese con iniziative che si sarebbero svolte successivamente.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole perché, a prescindere dalle ragioni storiche che sono state così bene illustrate dal relatore, c'è una valutazione obiettiva che

consiglia l'accoglimento della costituzione in comune autonomo della frazione di Dairago.

L'eventuale disavanzo del bilancio potrebbe venire eliminato con un'accurata revisione quantitativa e qualitativa dei contributi avendo il nuovo comune possibilità di seguire i singoli cespiti. Nell'esprimere parere favorevole, il Governo propone alla Commissione la solita variazione nella formulazione degli articoli.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che il proponente, d'accordo con il Ministero dell'interno, ha presentato un nuovo testo sostitutivo per adeguare, anche formalmente, la formulazione a quella dalla Commissione normalmente adottata nella costituzione dei comuni, e prevedendo anche una tabella per la determinazione dei confini del nuovo comune.

Do pertanto lettura del testo sostitutivo proposto.

## ART. 1.

« La frazione « Dairago » è distaccata dal comune di Arconate, in provincia di Milano, ed eretta in comune autonomo, con la denominazione di « Dairago » e con la circoscrizione territoriale risultante dalla relazione descrittiva dei confini di cui alla tabella A allegata ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« Il prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Dairago e di Arconate.

Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Arconate, da effettuarsi in conseguenza delle modifiche territoriali, e determinerà la pianta organica del personale del comune di Dairago.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Arconate.

Al personale in servizio presso il comune di Arconate, che sarà inquadrato nei predetti

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1957

organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella A con la descrizione dei confini:

## TABELLA A.

« Il territorio dell'erigendo comune di Dai-rago, con distacco dal comune di Arconate, confina:

*a nord*: parte del comune di Magnago (sezione Bienate) parte del comune di Busto Arsizio (sezione Borsano); parte del comune di Legnano;

*ad est*: parte del comune di Legnano; parte del comune di Busto Garolfo (sezione Villa Cortese);

*a sud*: parte del comune di Busto Garolfo; parte del comune di Arconate;

*a ovest*: parte del comune di Buscate; parte del comune di Magnago (sezione Bienate).

In particolare i limiti di confine con i rispettivi comuni sopra indicati, a partire dalla intersezione dei comuni confinanti a nord Magnago e Busto Arsizio e precisamente in corrispondenza della strada consorziale delle Brughiere con avanzamento verso levante, risultano dalle particelle catastali appresso indicate:

Confinanti con il comune di Busto Arsizio (sezione Borsano): mappali nn. 486, 187, 163, 488, 489, 493, 404, 405, 496, 562, 561, 471, 453, 437, 411, 385, 380, 375, 361, 529, 297, 275, 285, 264, 263, 123, 122, 124, 125, 121, 128, 129, 135, 130, 131.

Confinanti con il comune di Legnano: mappali nn. 131, 133, 600, 599, 143, 148, 149, 150, 515, 751, 153, 516, 156, 157, 158.

Confinanti con il comune di Busto Garolfo (sezione Villa Cortese): mappali nn. 158, 156, 515, 160, 162, lettera *c* (fabbricato per il culto), 1128 *a*, 523, 179, 610, 611, 919, 609, 787, 522, 521, 520, 799, 183.

Confinanti con il comune di Busto Garolfo: mappali nn. 183, 804, 803, 187, 189, 190, 136, 196, 197, 811, 812, 193, 237, 288, 239, 240, 143, 241. Tratto strada comunale per il cimitero: mappali nn. 827, 834, 832, 833, 837, 836, asse di un tratto di strada comunale per Busto Garolfo compreso fra i mappali lettera *F* (chiesa), 828 e 835: mappali nn. 252, 253, 837.

Confinanti con il comune di Arconate: mappali nn. 253; asse di strada comunale compresa fra i mappali nn. 253, e 569; mappali nn. 284, 289, 292, 293, 233, 396, 295, 294, 195, 566, 144, 298, 299, 340, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 574, 575, 344, 445, 184..

Confinanti con il comune di Buscate; mappali nn. 184, 445, 446, 447, 448, 449, 185, 435, 182, 554, 180, 223.

Confinanti con il comune di Magnago (sezione Bienate): mappali nn. 223, 457, 418, 459, 460, 464, 465, 466, 467, 469, 761 ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gaspari ed altri; senatore Lepore e senatori De Luca ed altri: Norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (353-319-169-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gaspari ed altri: « Norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 », modificata dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Gaspari, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

GASPARI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non mi è certamente facile riassumere in una, anche breve, relazione la complessa questione dei « trentanovisti » che, per la mole degli interessi che tocca, ha dato vita ad una notevole quantità di provvedimenti legislativi e di proposte di legge e a dibattiti appassionati, in sede parlamentare, che durano dal 1952.

Farò del mio meglio, soprattutto cercando di esporre con molta fedeltà il tormentato *iter* della proposta di cui ci occupiamo, lumeggiando le diverse questioni di ordine giuridico che sono affiorate perché gli onorevoli componenti della Commissione abbiano tutti gli elementi per giungere ad una decisione.

La tanto dibattuta questione trae origine dalla legge n. 782 del 29 maggio 1939 con la quale il Governo fascista immise nei ruoli organici di tutte le Amministrazioni dello Stato il personale avventizio, al quale era stata riconosciuta la qualifica di squadrista,

con appena sei mesi di servizio effettivo prestato nelle Amministrazioni medesime alla data del mese di marzo 1939.

Il rimanente personale, naturalmente, venne escluso dai benefici della legge e rimase avventizio.

Con decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, vennero istituiti i ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, per la sistemazione del personale non di ruolo, fra i quali naturalmente gli « avventizi » che nel 1939 non avevano beneficiato, perché sprovvisti di meriti fascisti, dell'inquadramento nei ruoli organici delle singole amministrazioni.

L'articolo 1 stabiliva, in termini precisi, quale fosse il personale nei cui confronti le norme dovevano essere applicate; l'articolo 5 dettava norme speciali in favore di coloro che, sistemati nei ruoli speciali transitori e in possesso della prescritta anzianità, intendevano partecipare ad esami di concorso per la promozione ai gradi VIII del gruppo A, IX del gruppo B e XI del gruppo C.

Successivamente con legge 1° dicembre 1949, n. 868, fu stabilito che alle promozioni suddette si poteva concorrere per merito comparativo, purché si fosse in possesso della prescritta anzianità alla data del 31 dicembre 1951.

La successiva legge 5 giugno 1951, n. 379, nel dettare le norme di attuazione del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, ne ampliò notevolmente la sfera di applicazione, estendendola ad altre categorie che prima non erano contemplate.

In particolare, con l'articolo 13, a quei « trentanovisti » i quali si erano trovati in una posizione di sperequazione rispetto agli squadristi venne accordata tutta una serie di benefici, che aveva per nucleo centrale tre punti:

a) l'attribuzione di una anzianità convenzionale di ruolo di 5, 7 e 9 anni, rispettivamente per gli impiegati di gruppo A, B e C;

b) la decorrenza convenzionale di tale anzianità dal 1° maggio 1948;

c) la possibilità, per quanto detto nei due suddetti punti a) e b), quindi, di ottenere la promozione al grado superiore entro il 31 dicembre 1951, prima cioè che cessasse di avere efficacia la legge 1° dicembre 1949, n. 868, che aveva prolungato fino al 31 dicembre 1951 la disposizione eccezionale emessa in periodo di guerra per effetto della quale gli impiegati che dovevano per l'accesso all'VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, secondo le norme dello stato giuridico, ottenere il passaggio solo per esami,

avrebbero potuto ottenere la promozione per scrutinio per merito comparativo ».

Venne, infine, con quella stessa legge attribuito un terzo ordine di benefici, cioè la possibilità di ottenere nei gradi indicati la promozione in soprannumero.

Senonché, tali norme incontrarono vivissima resistenza tanto che, di fronte alle incertezze sulla loro applicazione, si rese necessaria l'emanazione di una legge interpretativa che fu approvata nella scorsa legislatura e che porta la data del 4 aprile 1953 ed il numero 240.

Con detta legge veniva interpretata la norma contenuta nell'articolo 13 della citata legge n. 379 e veniva stabilito che coloro i quali godevano dei benefici di cui all'articolo 13, ove avessero maturato l'anzianità richiesta, avevano diritto di beneficiare della legge 1° dicembre 1949, n. 868, e, di conseguenza, avevano diritto di partecipare ai concorsi per la nomina per merito comparativo.

La ragione principale della resistenza incontrata dalla legge n. 376 era da ricercarsi soprattutto nella circostanza che quella norma danneggiava in modo particolare coloro i quali alla data del 23 marzo 1939 erano già di ruolo e non avevano ottenuto acceleramento di carriera nei confronti dei « trentanovisti » non di ruolo.

I « trentanovisti » di ruolo, perciò, insorsero denunciando la ingiustizia di un trattamento ad essi riservato peggiore di quello usato ai « trentanovisti » non di ruolo. In effetti, a causa della lacuna contenuta nella legge n. 376, si erano venute determinando situazioni assai incresciose e mortificanti per gli impiegati già di ruolo alla data del 23 marzo 1939, nei confronti di quelli non di ruolo alla stessa data i quali, appunto per i benefici loro concessi dalla citata legge, sono stati notevolmente avvantaggiati nella carriera.

Questa situazione favorì il fiorire di tutta una serie di proposte e si arrivò, alla Commissione affari interni del Senato, all'approvazione di una proposta del senatore Lepore.

A tale proposta il Governo diede il proprio assenso.

Naturalmente la proposta Lepore, nel testo approvato dal Senato, portava all'applicazione integrale, nei confronti dei cosiddetti « trentanovisti » di ruolo, di tutti i benefici che erano stati dati ai dipendenti non di ruolo.

Quando la proposta Lepore venne all'esame di questa Commissione il relatore, onorevole Molinaroli, si accorse che era scaduto

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1957

il termine per l'applicazione della legge del 1949 che, come si è visto, permetteva di dar luogo alle promozioni per merito comparativo.

Si pose così il problema della opportunità di riaprire quel termine, e la nostra Commissione, unanimemente, riconobbe che, fissando quel termine, si era inteso porre fine ad un regime nato esclusivamente dalle difficoltà della guerra e ritenne che una riapertura del termine stesso avrebbe finito con il rendere normale ciò che era stato un regime di tempo eccezionale. Per queste ragioni la proposta di legge Lepore venne approvata limitatamente ai due primi benefici ma venne esclusa la possibilità di far valere l'anzianità ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Di conseguenza ai « trentanovisti » di ruolo veniva riconosciuto il vantaggio della riduzione dell'anzianità ai fini della scrutabilità al grado superiore e, soprattutto, quello della promozione in soprannumero.

La proposta Lepore così modificata ritornò al Senato, ma l'intervenuto scioglimento del Senato ne impedì la definitiva approvazione.

Nella legislatura in atto il problema venne riproposto da numerosi colleghi alla Camera e al Senato e fra l'altro sulla materia vi fu anche una mia proposta che fu presa in esame e approvata da questa Commissione nella seduta del 3 luglio 1954 unificandola con altre proposte dei colleghi Ceccherini e Selvaggi.

Giunto al Senato il nuovo testo sul quale il Governo si era dichiarato favorevole, la discussione venne abbinata a quella della nuova proposta Lepore.

Punto fondamentale di contrasto tornò nuovamente ad essere la promozione per scrutinio per merito comparativo.

Ai rilievi di alcuni colleghi, secondo cui non vi era alcun motivo per negare ai « trentanovisti » di ruolo tutto quello che era stato concesso ai « trentanovisti » non di ruolo, il Governo opponeva le ragioni che ho avuto l'onore di illustrare dianzi circa la eccezionalità del beneficio previsto dalla legge 1° dicembre 1949, n. 868, e la conseguente inopportunità di una proroga, e la nuova circostanza di fatto che la maggior parte delle amministrazioni aveva già provveduto a bandire esami con la conseguenza che molti di questi erano stati fatti e le conseguenti promozioni erano già avvenute per esami. Per modo che il desiderio di riparare una ingiustizia avrebbe creato una nuova ingiustizia con il fatto che dipendenti dell'Amministrazione dello Stato nelle stesse condizioni sarebbero

stati alcuni promossi senza esami e altri promossi dopo avere affrontato le prove d'esame.

Dopo vivacissima discussione l'emendamento proposto dal senatore Lepore fu approvato dalla Commissione ed il Governo, nella seduta del 1° dicembre 1954, richiese la rimessione in aula della proposta di legge che recava il mio nome e quello del senatore Lepore, la cui proposta, come ho premesso, era stata abbinata nella discussione. Nel frattempo sopraggiungeva la legge-delega e con essa il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1955, n. 448, che ha sostanzialmente esteso agli impiegati di ruolo le disposizioni di favore già incluse nei commi sesto, ottavo e nono dell'articolo 13 della legge n. 379 del 1951, con aggiunta la soppressione di ogni limitazione numerica per le promozioni in soprannumero.

Con lo stesso decreto venne, poi, concessa agli stessi impiegati la retrodatazione della promozione, ai soli effetti giuridici, alla data di decorrenza delle prime promozioni effettuate per il medesimo grado e gruppo in favore dei « trentanovisti » avventizi.

La materia poi è stata rielaborata ancora nel decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 4, con cui è stato previsto che le promozioni al grado VIII di gruppo A, IX di gruppo B, XI di gruppo C, possono essere conferite mediante concorso consistente in un semplice colloquio, al quale hanno diritto di partecipare gli impiegati « trentanovisti ».

La soluzione del concorso mediante semplice colloquio era stata già affacciata come una soluzione mediana nel corso del dibattito sull'argomento alla Commissione affari interni del Senato fra la tesi della maggioranza, della promozione mediante scrutinio per merito comparativo e quella del Governo, di conseguimento della promozione mediante le norme ordinarie di concorso.

Nonostante tutto ciò, non può dirsi che il personale di ruolo in servizio al 23 marzo 1939, e che non vantava benemerienze fasciste, sia stato completamente adeguato a quello che per tali meriti ebbe ad avvantaggiarsi, come si è visto con la legge n. 196 del 12 febbraio 1942 che recava speciali benefici a favore dei dipendenti di ruolo, in data anteriore al 23 marzo 1939, in possesso della qualifica di squadrista.

Così mentre la legge n. 376 non ha completamente soddisfatto gli avventizi « trentanovisti », eguale insoddisfazione manifestano gli impiegati « trentanovisti » di ruolo per i

benefici ad essi riservati dai due decreti delegati del Presidente della Repubblica.

Da qui la necessità di una nuova legge che acquieti finalmente e definitivamente i dipendenti dello Stato « trentanovisti » di ruolo ed avventizi.

Per venire incontro alle esigenze della categoria, poiché, come si è visto, tanto la proposta Lepore quanto quella recante il mio nome erano davanti all'Assemblea, il Presidente della Commissione affari interni del Senato portò in discussione la proposta n. 1013 del senatore De Luca recante provvedimenti per l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera del personale dello Stato, escluso dai benefici di cui alla più volte richiamata legge n. 782 del 29 maggio 1939.

Cno tale proposta si mirava a ricostruire la carriera di tutti i « trentanovisti » avventizi per equipararli a tutti gli effetti ai « trentanovisti » avventizi squadristi.

Nella seduta del 18 luglio 1956 il relatore senatore Battaglia faceva rilevare alla Commissione la opportunità di rielaborare profondamente la proposta De Luca soprattutto estendendone i benefici previsti e ai « trentanovisti » avventizi non squadristi e ai « trentanovisti » di ruolo che, come ho accennato, erano ignorati nella proposta De Luca.

Nella successiva seduta del 24 ottobre 1956 si stabiliva di dare incarico ad un'apposita sottocommissione di rielaborare un testo completo della legge d'intesa con il Sottosegretario Zelioli Lanzini e con tre funzionari dei Ministeri interessati.

La suddetta sottocommissione rilevava che la proposta di legge De Luca, se approvata, si sarebbe potuta rivelare inoperante in favore dei rivendicanti, perché nella stessa Amministrazione avrebbero potuto non esservi, od ancora avrebbero potuto esservi « trentanovisti squadristi » poco attivi e fattivi, con conseguente limitata carriera, ed altri che, pur essendo squadristi, per doti personali di cultura, di buona volontà, attaccamento al lavoro e spiccato senso del dovere avevano conseguito una rapida carriera, indipendentemente dal vantaggio iniziale delle leggi del 1939 e del 1942 a favore degli squadristi.

Considerata, poi, la resistenza manifestata nei riguardi dell'esame-colloquio, si stabiliva, nella nuova formulazione, di eliminare detto esame mettendo i destinatari della norma in condizione di essere inquadrati — in soprannumero — nella qualifica di consigliere di prima classe, segretario, archivista o qualifica equiparata secondo se appartenenti alla carriera direttiva, di concetto ed esecutiva.

Con l'articolo 3, infine, si stabiliva che agli impiegati di ruolo, pervenuti alle qualifiche sopra specificate in base all'articolo 1, sono applicabili le norme di cui agli articoli 75, 79 e 81 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16.

Per quanto riguarda il mio giudizio, posso dire che, in effetti, tutto si riduce alla eliminazione del famoso esame-colloquio, perché per il resto ci troviamo di fronte a ben poche innovazioni.

Indubbiamente la proposta di legge favorisce il personale che si trova nei gradi inferiori, mentre c'è qualche lamentela da parte di coloro che hanno raggiunto i gradi di consigliere o di segretario; questi ultimi dicono di subire un danno in quanto vengono raggiunti da elementi che oggi stanno molto lontano nei ruoli. Di contro, il primo gruppo, quello che è il più numeroso, insiste per la immediata approvazione della legge facendo rilevare come ogni ulteriore ritardo significhi rendere inoperante la norma in quanto i concorsi sono stati già banditi.

Sono questioni di grande responsabilità: la Commissione nell'esaminare la proposta di legge vedrà se all'interesse di una limitata modifica non corrisponda un danno per una numerosa categoria. Io propongo, onorevoli colleghi, di approvare la proposta di legge nel testo del Senato, invitando l'onorevole Sottosegretario per la riforma burocratica ad esaminare la possibilità di un provvedimento del Governo che sani quelle eventuali sperequazioni più gravi che affiorassero in seguito alla applicazione di questa legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento.

**FERRI.** Ho chiesto la parola non perché abbia sostanziali questioni da prospettare e, soprattutto — come giustamente mi dice l'onorevole Corbi — non perché si possano avere idee chiare e precise sull'argomento. Se c'è una cosa di cui tutti dobbiamo dolerci è che una tale grave questione si sia cercato di risolverla attraverso proposte di iniziativa parlamentare — sia pure lodevolissime — e non attraverso un organico disegno di legge governativo. Le proposte dei colleghi non possono non risentire di sollecitazioni e di punti di vista del tutto particolari. Ho anche molto apprezzato lo sforzo del collega Gaspari nello svolgimento della sua relazione, però non posso nascondere che abbiamo alcune perplessità. La nostra impressione è che, approvata la proposta di legge, altre ne verranno presentate per rimediare alle sperequazioni

create dalla odierna. Io chiederei che il rappresentante del Governo ci parlasse in maniera chiara e diffusa su come il Governo stesso veda la questione, su cosa pensi del complesso problema dei « trentanovisti » di ruolo, avventizi, dei gradi più bassi e più alti, se non ritenga opportuno di proporre la sospensione dell'esame della proposta di legge e dire che interverrà il Governo, con un provvedimento studiato e completo, in modo da sistemare definitivamente la materia.

GIANQUINTO. Se non erro, mi pare che in Senato, in occasione della approvazione di questa proposta di legge, fu presentato e approvato un ordine del giorno col quale si invita il Governo a rimediare ad alcune lacune della legge.

Desidero anche sapere se i benefici previsti saranno estesi anche agli invalidi di guerra impiegati dello Stato...

VIVIANI LUCIANA. ...ed agli insegnanti.

DE FRANCESCO. Non posso che associarmi a quanto è stato osservato dall'onorevole Ferri. Noi ci troviamo di fronte a un vero caos. Ho ascoltato con molto interesse la relazione limpida, chiara, del nostro relatore, ma, appunto per questo, non mi sento di poter approvare la legge se non dopo aver studiato, riletto con attenzione la relazione stessa.

Quello che manca nella legge è l'organicità, sacrificata dalle circostanze di cui ciascuno di noi ha creduto di farsi interprete, di particolari interessi di questa o quella categoria o gruppo.

Vero è che anche il decreto del gennaio 1956 ha creato delle gravi sperequazioni: per esempio, faccio il caso di un professore universitario — Ghisini, professore di geometria — il quale è venuto da me per prospettarmi la sua situazione: promosso al IV grado nel 1936, si trova al III dal 1952; ebbene, egli percepisce 300 mila lire di stipendio in meno del professore universitario che è stato promosso al IV grado dieci anni dopo e al III grado appena il 1° novembre 1956. Non ci credevo. Sono andato a riscontrare e ho visto che c'è una differenza di stipendio nonostante che il professore da me sopra nominato abbia dieci o quindici anni di maggiore anzianità.

Nella situazione odierna non c'è altra soluzione che rinviare perché il Governo possa provvedere direttamente con un suo disegno di legge.

DE VITA. Indubbiamente si è determinata in tutta la materia una situazione caotica, come giustamente hanno rilevato i colleghi. Comunque, il caos c'è e rimane. Se noi non

approvassimo la legge che è al nostro esame, resterebbe una ingiustizia da noi riconosciuta nei confronti dei « trentanovisti ». Mi pare opportuno approvare il provvedimento, nel testo del Senato, salvo a rimediare in seguito, perché sono convinto che non aggiungeranno nulla al caos già esistente.

GULLO. Vorrei sapere dal Governo se riconosce le lacune contenute in questa proposta di legge ed in quale maniera intende ovviare ad esse.

Sono molto dubbioso se associarmi alla richiesta fatta dal collega Ferri di chiedere al Governo di preparare un disegno di legge più ampio e completo: chissà quando verrebbe presentato un tale provvedimento! Sono anch'io convinto che nella proposta in esame esistono delle lacune, ma penso — come ha detto l'onorevole De Vita — che sarebbe opportuno approvare il provvedimento, perché, indubbiamente, molte ingiustizie verranno corrette. Se poi il Governo avrà consapevolezza delle lacune che sono nella legge, potrà sempre provvedere ad eliminarle con un suo provvedimento.

Non credo che sia il caso di rinviare e mi associo alla proposta dell'onorevole De Vita di approvare la proposta nel testo invariato dal Senato.

CONCI ELISABETTA. Mi associo a quanto è stato detto dagli onorevoli De Vita e Gullo. Se si rinviasse l'approvazione, per voler fare una cosa ottima, trascureremmo di rendere giustizia ad un enorme numero di persone e dei gradi inferiori, cioè proprio a coloro che hanno più bisogno.

GASPARI, *Relatore*. Debbo aggiungere, per rispondere ad alcune domande fatte dai colleghi, che la I Commissione del Senato, nell'approvare la proposta di legge ha pure approvato un ordine del giorno col quale invita il Governo ad emanare norme in favore del personale non previsto nel provvedimento, perché si trattava di posizioni particolari che non potevano essere tenute presenti in un provvedimento di carattere generale. Ecco il testo dell'ordine del giorno del Senato:

« La I Commissione permanente del Senato, nell'approvare il nuovo testo delle proposte di legge del senatore Lepore, dei deputati Gaspari, Selvaggi, Ceccherini, Romita, Turnaturi, Rossi Paolo, Bertinelli, Preti, Castellarin, Colitto, Simonini, De Vita e Mazza e dei Senatori De Luca Luca, Cerabona, Roffi, Agostino e Valenzi contenente norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939;

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1957

considerato che le norme legislative precedentemente emanate in favore del personale già in servizio, di ruolo e non di ruolo, al 23 marzo 1939, non sono state estese o applicate nei confronti del personale insegnante, del personale ferroviario e postelegrafonico, degli impiegati degli enti pubblici dipendenti dallo Stato o sottoposti all'asua vigilanza o tutela, dei dipendenti degli enti locali, nonché del personale ausiliario;

invita il Governo a emanare in favore di tutto il personale sopra dettagliatamente indicato, norme analoghe a quelle approvate in data odierna o comunque integrative della legge 5 giugno 1951 n. 376 articolo 13 e dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, articolo 1 e 11 gennaio 1956, n. 4, articoli 5 e 7;

fa presente la opportunità che tali norme siano incluse per omogeneità di materia, nei disegni di legge in corso di presentazione al Parlamento, relativi allo Statuto e all'ordinamento delle carriere del predetto personale in modo, anche, da coordinare le norme di cui agli stessi disegni di legge con le norme già emanate ».

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È bene che si sappia che i beneficiati dalla famosa legge fascista del 1939 sono circa duemila.

All'onorevole Viviani devo dire che nel settore della scuola i beneficiati furono 51 maestri e 38 insegnanti delle scuole medie.

Non sappiamo, invece, quanti potranno essere i casi che affioreranno alla nostra attenzione dopo l'approvazione della legge. Abbiamo chiesto ripetutamente e, con grandi sforzi, siamo riusciti a sapere che, press'a poco, gli impiegati che si trovano in quelle speciali condizioni sarebbero 6.500. Essi attendono questa legge come l'ancora della salvezza per vedere migliorare la loro posizione.

V'è poi l'altra categoria, che mi preoccupa molto, degli impiegati dei gradi inferiori che hanno una anzianità preconstituita da molto tempo e che saranno circa 30.000. Essi vorrebbero che si portassero in soprannumero i gradi superiori per poter dare uno sbocco alla loro carriera.

Ci siamo prospettati tutti i casi e decidiamo di ovviare a qualche ingiustizia, migliorando la posizione di questi ultimi mediante una anzianità maggiore di quella che effettivamente hanno e dando quindi la possibilità di scattare. Senonchè, interpellati gli organi del Ministero del Tesoro, li abbiamo trovati nettamente contrari perchè, hanno detto, non

si sa dove si andrebbe a finire dato che non si conosce il numero esatto degli interessati, nè si può valutare il carico che ne deriverebbe per lo Stato in seguito alle promozioni in soprannumero.

Per tutti i motivi che ho detto, il Governo ha accettato la posizione meno gravosa, cioè quella di attendere solo ai casi degli impiegati dei gradi inferiori.

Comprendo benissimo le perplessità dei colleghi che si sono espressi per delle modifiche o che hanno invitato il Governo a presentare un nuovo disegno di legge, ed io mi faccio carico di queste osservazioni e mi impegno di tradurle in atto, naturalmente fino a quando potrò e di affidarle ai miei successori eventualmente. L'onorevole Lucifredi, che ha studiato per tanto tempo questa materia, sa quali e quante difficoltà s'incontrano per trovare una soluzione soddisfacente per tutti. Rinnovo, infine, di fronte a questa Commissione la dichiarazione che il Governo accetta come invito l'ordine del giorno del Senato e che ad esso si uniformerà nei limiti del possibile.

LUCIFREDI. Non avrei parlato se l'amico onorevole Zelioli Lanzini non mi avesse cortesemente tirato in causa per il fatto che in passato ho avuto la responsabilità del posto che egli occupa.

Debbo dire che per quattro anni mi sono occupato del problema e mi sono sempre più convinto di una profonda verità: più si tocca questa materia, più sperequazioni si creano. Per questo motivo mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente del Senato ha completamente modificato il testo approvato dalla nostra Commissione, riducendo a tre articoli, i sette originariamente approvati. Ciò è dovuto anche al fatto che l'esame della proposta Gaspari fu abbinato con quello delle proposte di legge di iniziativa del senatore De Luca ed altri, e Lepore ed altri. Preliminarmente quindi propongo alla Commissione di passare all'esame degli articoli del nuovo testo approvato dal Senato.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo 1.

« Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e degli articoli 5, 7 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, gli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che alla data di entrata in vigore della presente legge siano inquadrati nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti della carriera direttiva, della car-



## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1957

riera di concetto o della carriera esecutiva, possono altresì essere promossi, a domanda, in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente a consigliere di prima classe, a segretario, ad archivistista o a qualifica equiparata ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« Le promozioni conseguite in applicazione del precedente articolo vengono conferite con la stessa decorrenza e secondo i criteri fissati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

« Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 o successivamente nominati in ruolo attraverso concorso per esame, che abbiano ottenuto la promozione a consigliere di prima classe, a segretario, ad archivistista o a qualifica equiparata, in base all'articolo 1, sono applicabili, per le promozioni alle qualifiche immediatamente superiori, gli articoli 75, 79 e 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli impiegati in esso considerati che siano stati inquadrati posteriormente al 1° luglio 1956 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione delle proposte di legge:

SANGALLI: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Dairago del comune di Arconate, in provincia di Milano ». (1896):

Presenti e votanti . . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

GASPARI ed altri: « Norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 ». (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (353-319-169 B):

Presenti . . . . .	38
Votanti . . . . .	34
Astenuti . . . . .	4
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bartesaghi, Berry, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Colitto, Cotellessa, De Francesco, De Vita, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Luzzatto, Marazza, Marotta, Pedini, Pelosi, Pertini, Pintus, Riva, Sampietro Umberto, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

Si sono astenuti (sulla proposta di legge n. 353-319-169-B):

Corbi, Delcroix, Lucifredi, Schiavetti.

**La seduta termina alle 12,10.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI